

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ordine degli Avvocati di Siena

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

E' costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena.

Articolo 2

Funzioni

La funzione del Comitato è quella di promuovere ed incentivare, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, qualsiasi attività volta ad assicurare una reale parità tra uomini e donne nell'esercizio della professione forense e rimuovere ogni comportamento discriminatorio per ragione di sesso.

A tal fine esso svolge i seguenti compiti:

- 1-analizzare e monitorare la situazione e la condizione degli Avvocati e dei Praticanti di sesso femminile iscritte nell'Albo degli Avvocati e nel Registro dei Praticanti Avvocati di Siena;
- 2-promuovere le attività ed iniziative volte a rimuovere ogni discriminazione ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza di uomini e donne nell'esercizio della professione, coordinando le proprie iniziative con organismi analoghi operanti a livello istituzionale e /o territoriale;
- 3-monitorare i dati percentuali della presenza femminile all'interno dell'Albo e del Registro dei Praticanti Avvocati di Siena;
- 4-acquisire dati e informazioni sulle donne avvocato titolari di studio , su quelle inserite all'interno di studi professionali, nonché sulle relative responsabilità;
- 5-verificare le difficoltà segnalate dalle donne avvocato nel momento della maternità e sviluppare ed incentivare una politica della conciliazione famiglia-lavoro, tenuto conto del contributo dell'occupazione femminile alla crescita complessiva del mercato del lavoro;
- 6-verificare la corretta attuazione e l'esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell'Ordine;
- 7-elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazioni;
- 8-promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

9-promuovere e favorire l'istituzione e la collaborazione tra Comitati per le Pari Opportunità presso gli altri Consigli dell'Ordine nonché presso il Consiglio Nazionale Forense;

10-inserire nella formazione professionale moduli atti a diffondere e sensibilizzare sulle differenze di genere;

11-individuare azioni di sostegno volte a promuovere la crescita professionale delle donne Avvocato e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organismi istituzionali ed associativi, anche tramite l'attuazione di riforme delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Articolo 3

Composizione e Durata

Il comitato dura in carica due anni ed è composto da nove componenti, di cui uno è designato dal Consiglio dell'Ordine ed i restanti otto vengono eletti da tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati.

Il primo Comitato è nominato interamante dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Consigliere delegato dalle Pari Opportunità e dura in carica fino alle prime elezioni.

Al suo interno il Comitato nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Le elezioni sono disciplinate dal Regolamento individuato come allegato A che fa parte integrante del presente ordinamento.

Articolo 4

Funzioni del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato sia all'esterno che nei confronti del Consiglio dell'Ordine ed ha la responsabilità della gestione economica;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato;
- stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni di cui sopra;

Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso;
- su delega del Presidente, svolge funzioni di rappresentanza del Comitato;

Il Segretario:

- svolge le usuali attività di Segreteria, fruendo anche degli uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Tesoriere:

Il Tesoriere, sotto la direzione del Presidente ed in collaborazione con il Segretario, sovrintende all'amministrazione contabile del Comitato del Comitato e della sua attività e cura la redazione dei preventivi e dei consuntivi di spese tenendone la contabilità.

In caso di revoca, impedimento o assenza, le funzioni di Tesoriere sono esercitate dal Segretario.

Articolo 5

Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato definisce al suo interno l'organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio e approfondimento delle tematiche.

Il Comitato è convocato periodicamente dal Presidente, tuttavia può essere altresì convocato su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato è validamente costituito con potere deliberativo quando sono presenti almeno cinque membri. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 6

Decadenze, Dimissioni e Incompatibilità

Ogni componente del Comitato decade allorché non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

Nel caso di decadenza di un componente del Comitato, ovvero in caso di dimissioni spontanee, il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato stesso.

Nell'ipotesi di dimissioni o decadenza del componente delegato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo provvederà senza indugio a sostituirlo.

Il Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine o membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non può ricoprire le cariche di cui all'art.4.

Articolo 7

Diritto di informazione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso.

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'Ordine e agli organi istituzionali consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

Articolo 8

Strumenti e risorse

Per consentire lo svolgimento delle funzioni proprie del Comitato, il Consiglio dell'Ordine fornisce allo stesso:

- la collaborazione dei suoi Uffici e dei suoi consulenti contabili;
- le risorse economiche necessarie mediante apposita voce di bilancio nel preventivo annuale, tenendo conto del preventivo di spesa che il Comitato dovrà predisporre entro il trenta novembre dell'anno precedente, corredato da relazione sulle attività programmate. Entro il ventotto febbraio di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio dell'Ordine relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredata dal consuntivo di gestione.
- quant'altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità.

Articolo 9

Modifiche

Le modifiche al presente atto possono essere proposte dal Presidente del Comitato e da almeno due membri dello stesso, previa formulazione per iscritto e preventiva comunicazione a tutti i componenti.

Le modifiche sono approvate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione dell'Assemblea degli Avvocati, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dovrà convocare entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione della richiesta da parte del Comitato.

Articolo 10

Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli Avvocati.

Nel caso di costituzione effettuata in corso di mandato del Consiglio, il Comitato, in via provvisoria e sino alle elezioni di cui all'art.3, sarà composto da n.1 componente appartenente al Consiglio dell'Ordine e da otto membri scelti sempre dal Consiglio tra gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Siena su indicazione del Consigliere delegato dalle Pari Opportunità.

I termini di cui all'art.8 in relazione al bilancio non vengono applicati nel primo anno di costituzione del Comitato.

APPENDICE

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art.1

Tutti gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Siena sono eleggibili quali componenti del Comitato Pari Opportunità, facendo pervenire la propria candidatura presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine non oltre dieci giorni antecedenti la data delle elezioni.

Al fine di consentire all'elettorato di conoscere i nominativi degli avvocati che hanno segnalato la propria disponibilità alla elezione, il Consiglio dell'Ordine curerà che almeno cinque giorni prima della data delle elezioni sia affissa nella propria sede la lista delle candidature redatta secondo l'ordine alfabetico.

Art.2

Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Art.3

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Segretario, e da altri due avvocati designati dal Presidente, con funzioni di scrutatori.

Il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, ne verifica l'iscrizione all'Albo e ne rileva la presenza mediante la firma apposta dall'elettore su copia dello stesso.

Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente o dal Segretario del seggio elettorale.

Gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore a quello dei componenti da eleggere.

Vengono eletti gli otto candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, prevale l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art.4

Gli avvocati possono segnalare la propria o altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia e il decoro professionale.

Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda all'interno del seggio elettorale.

Approvato in data 20 settembre 2012